

DIRETTIVA 2001/52/CE DELLA COMMISSIONE**del 3 luglio 2001****che modifica la direttiva 95/31/CE che stabilisce criteri di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti agli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 94/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, e in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, lettera a),

dopo consultazione del comitato scientifico per l'alimentazione,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari ⁽³⁾, modificata dalla direttiva 96/83/CE ⁽⁴⁾, fornisce un elenco delle sostanze che possono essere utilizzate come edulcoranti nei prodotti alimentari.
- (2) La direttiva 95/31/CE della Commissione, del 5 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/51/CE ⁽⁶⁾, stabilisce i criteri di purezza per gli edulcoranti di cui alla direttiva 94/35/CE.
- (3) Alla luce del progresso tecnico, occorre, modificare i criteri di purezza stabiliti dalla direttiva 95/31/CE per il mannitolo (E 421) e l'acesulfame K (E 950).
- (4) Occorre tener conto delle specifiche e delle tecniche di analisi degli edulcoranti stabilite nel «Codex alimentarius» dal comitato misto di esperti FAO/OMS sugli additivi alimentari (JCEFA).
- (5) Pertanto è necessario adattare la direttiva 95/31/CE.
- (6) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'allegato alla direttiva 95/31/CE, il testo riguardante l'E 421 mannitolo e l'E 950 acesulfame K è sostituito dal testo dell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri pongono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 30 giugno 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da detto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri decidono in merito alle modalità relative a detto riferimento.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 27.⁽²⁾ GU L 237 del 10.9.1994, pag. 1.⁽³⁾ GU L 237 del 10.9.1994, pag. 3.⁽⁴⁾ GU L 48 del 19.2.1997, pag. 16.⁽⁵⁾ GU L 178 del 28.7.1995, pag. 1.⁽⁶⁾ GU L 198 del 4.8.2000, pag. 41.